



COMUNE DI BASELGA DI PINE'
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO
DI CONCESSIONE**

Legge Provinciale 5 settembre 1991 nr. 22 e s.m.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giorgio Larentis

Il Sindaco
F.to Sergio Anesi

Approvato con deliberazione consiliare nr. 45 dd.12.07.2002.
Modificato con deliberazione consiliare nr. 8 dd. 05.02.2009.

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Contributo di concessione

Art. 3 - Opere di urbanizzazione primaria e opere di urbanizzazione
Secondaria

Art. 4 - Urbanizzazione delle aree

Art. 5 - Calcolo dei volumi e delle superfici

Art. 6 - Cambio di destinazione d'uso

Art. 6bis - Demolizione e ricostruzione

Art. 7 - Piano di lottizzazione

Art. 8 - Esenzione totale

Art. 9 - Esenzione parziale

Art. 10 - Destinazione dei proventi delle concessioni

Art. 11 - Rimborso delle somme pagate

Art. 12 - somma sostitutiva dello standard parcheggi

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica per la determinazione e la riscossione del contributo di concessione previsto dall'art. 106 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e s.m. relativamente al rilascio delle concessioni edilizie nel Comune di BASELGA DI PINE', per la realizzazione di nuove opere e costruzioni, l'ampliamento di quelle esistenti, nonché per il cambio di destinazione d'uso degli immobili, salvi i casi di esenzione totale o parziale di cui ai successivi articoli.

2. La disciplina di cui al presente Regolamento si applica, altresì, a quegli interventi soggetti a concessione o denuncia di inizio attività comportanti un aumento del carico urbanistico. *(si ha aumento del carico urbanistico ogni qualvolta la nuova costruzione incide in modo superiore rispetto alla situazione precedente sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - es. derivante dalla previsione di un maggior numero di unità abitative).*

3. Il presente regolamento non si applica nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici che non modificano il volume, superfici e numero di unità immobiliari.

ART. 2 CONTRIBUTO DI CONCESSIONE

1. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla corresponsione da parte del concessionario di un contributo determinato dal Comune e commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, alle spese di urbanizzazione secondaria ed al costo di costruzione.

2. Le spese di urbanizzazione ed il costo di costruzione incidono nella misura di un terzo ciascuno rispetto al complessivo contributo di concessione.

3. Con deliberazione del Consiglio comunale è fissata la misura percentuale del contributo di concessione, contenuta tra il 5 ed il 20 per cento del costo medio di costruzione stabilito con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 108 della legge.

4. Il contributo di concessione è fissato per ciascuna categoria nelle percentuali di seguito indicate:

Categoria A1/a - Edilizia residenziale ordinaria:

5 % del costo medio di costruzione;

rientrano in questa categoria le costruzioni destinate a residenza ordinaria secondo quanto previsto dall'articolo 18-sexies della L.P. 22/91 come modificato dalla L.P. 16/2005 con l' esclusione di quelle di cui alla seguente categoria A1/b);

Rientrano in questa categoria gli interventi disciplinati dall'articolo 12 della L.P. 16/2005, finalizzate all'ampliamento o alla realizzazione di alloggi di residenza stabile.

Categoria A1/b - Edilizia residenziale ordinaria:

9 % del costo medio di costruzione;

rientrano in questa categoria gli alloggi disciplinati dall'13° comma dell'articolo 5 della L.P. 16/2005;

- a) *alloggi, nel limite di tre per ciascun proprietario o usufruttuario, compresi nel medesimo edificio o in edifici contigui, ceduti in locazione a turisti in forma non imprenditoriale e di una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, a condizione che i proprietari risiedano nell'edificio medesimo o in uno degli edifici contigui; il proprietario o l'usufruttuario comunicano al comune l'utilizzo di tali alloggi per il tempo libero e vacanze; il comune tiene un elenco di tali alloggi che ne specifica la destinazione;*

- b) *alloggi di proprietà di emigrati trentini all'estero di cui all'articolo 2 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti); alloggi di proprietà di persone che abbiano risieduto nel comune interessato per un periodo non inferiore a dieci anni e che abbiano successivamente trasferito la residenza in altro comune ovvero di proprietà del coniuge o di parenti di primo grado; la presente lettera si applica con riguardo ad un unico alloggio per i soggetti interessati.*

Rientrano in questa categoria gli interventi disciplinati dall'articolo 12 comma 7 della L.P. 16/2005, finalizzate all'ampliamento o alla realizzazione di alloggi destinati ad un uso turistico stagionale e/o non continuativo..

- Categoria A2** - **Edilizia residenziale per il tempo libero e vacanze:**
20 % del costo medio di costruzione;
rientrano in tale categoria le costruzioni destinate ad alloggi per il tempo libero e vacanze, cioè occupate saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico – ricreativi, ai sensi dell'articolo 18-sexies della L.p. 22/91.
- Categoria A3** - **Edilizia residenziale di lusso:**
20% del costo medio di costruzione;
rientrano in tale categoria gli edifici classificati di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969;
- Categoria A4** - **Edilizia alberghiera:**
12% del costo medio di costruzione;
rientrano in tale categoria gli esercizi alberghieri ed extraalberghieri previsti dalla Legge Provinciale 15 maggio 2002 nr. 7;
- Categoria B** - **Per complessi ricettivi turistici all'aperto:**
- area: 10% del costo di costruzione;
- strutture ricettive permanenti: 10% del costo di costruzione.
rientrano in tale categoria i campeggi e in generale tutti quei complessi ricettivi all'aperto che ospitano turisti dotati di mezzi di pernottamento e di soggiorno mobile autonoma, oppure che offrano una quota della ricettività in allestimenti o mezzi di pernottamento fissi o mobili.
- Categoria C1** - **Manufatti per attività agricole, industriali, artigianali, commercio all'ingrosso, trasporto ed impianti di risalita:**
8% del costo di costruzione;
rientrano in tale categoria le attività agricole industriali destinate alla trasformazione, conservazione e/o valorizzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento quali caseifici, cantine, oleifici ecc., nonché allevamenti industriali; rientrano altresì gli edifici nuovi destinati ad agriturismo, attività industriali, artigianali, commerciali all'ingrosso di trasporto e di risalita.
- Categoria C2** - **Manufatti commerciali, direzionali e per servizi:**
10% del costo di costruzione.
rientrano in tale categoria gli esercizi pubblici, negozi, uffici, studi professionali, banche, magazzini ecc.

ART. 3

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, sono opere di urbanizzazione primaria:

- a) pubblica illuminazione;
- b) spazi di verde attrezzato;
- c) strade residenziali;
- d) spazi di sosta o di parcheggio;
- e) fognature;
- f) rete idrica;
- g) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas.
- h) impianti cimiteriali (ex art. 26-bis L. 28.02.1990 n. 38).

2. Sono opere di urbanizzazione secondaria:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo;
- c) mercati di quartiere;
- d) delegazioni comunali;
- e) chiese ed altri edifici per i servizi religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie;
- h) aree verdi di quartiere.

ART. 4 URBANIZZAZIONE DELLE AREE

1. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria o dell'impegno formale alla realizzazione delle stesse da parte del richiedente la concessione, ovvero dell'impegno da parte dell'Amministrazione comunale alla realizzazione delle medesime entro i successivi tre anni.

2. Ove le opere di urbanizzazione primaria debbano essere realizzate dal richiedente la concessione edilizia, questi dovrà presentare al Comune, per l'approvazione, il relativo progetto ed attuarlo contestualmente alla costruzione oggetto della concessione edilizia. In tal caso il contributo di concessione è ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria (un terzo) o del minor costo delle opere realizzate.

3. Allo scopo di assicurare il rispetto dell'obbligo assunto, l'interessato deve stipulare apposita convenzione e costituire, prima del rilascio della concessione edilizia, una cauzione fidejussoria presso un istituto di credito, pari al costo dei lavori.

4. Le opere di urbanizzazione primaria ritenute di interesse comunale passeranno in proprietà del Comune, a collaudo effettuato da parte dell'Amministrazione comunale.

5. Qualora la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria avvenga a cura del concessionario, e le opere possano essere utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi, prima del rilascio della concessione edilizia può essere stipulata apposita convenzione con il Comune per consentire un tale utilizzo e conseguentemente determinare in misura anche maggiore ad un terzo la riduzione del contributo per le spese di urbanizzazione.

6. Nel caso in cui la zona interessata alla concessione edilizia sia priva delle necessarie ed idonee opere di urbanizzazione primaria e l'Amministrazione comunale intenda eseguirle direttamente, dovrà essere promossa la deliberazione di impegno ad effettuare le opere da parte del Comune entro i successivi tre anni.

7. Quest'ultimo provvedimento dovrà stabilire l'importo di Lire per metro cubo o per metro quadrato di costruzione, determinato come rapporto fra il costo complessivo delle opere e degli edifici che fruiranno delle opere medesime, sia esistenti che realizzabili ai sensi degli strumenti urbanistici.

8. Il richiedente la concessione edilizia dovrà versare una somma pari al costo delle opere, così come determinato della deliberazione con la quale il Comune ha approvato l'opera e se ne è assunta l'esecuzione.

9. Quando l'opera assunta dal Comune riguardi più richiedenti concessioni edilizie, il costo dovrà essere integralmente ripartito tra gli stessi, secondo gli accordi che si dovranno previamente raggiungere e documentare al Comune. In tal caso il contributo di concessione è ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria (un terzo).

10. L'urbanizzazione delle aree nei Comuni dotati di programma pluriennale di attuazione è definita nel programma medesimo.

ART. 5 CALCOLO DEI VOLUMI E DELLE SUPERFICI

1. Al fine della determinazione del contributo di concessione, il volume delle costruzioni residenziali è computato a metro cubo vuoto per pieno, comprensivo quindi di tutto il volume che si prevede di edificare, entro e fuori terra, misurato dal piano di calpestio più basso all'estradosso dell'ultimo solaio o del tetto, escluso il manto di copertura, nel caso che il sottotetto sia usufruibile (*).

2. Il contributo di concessione è commisurato esclusivamente all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, per i seguenti interventi:

- a) costruzioni e impianti destinati alla conservazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli;
- b) costruzioni ed impianti destinati ad ospitare allevamenti soggetti a procedura ordinaria di valutazione ambientale ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988 n.28, come da ultimo modificata dall'art.30 della legge provinciale 8 settembre 1997 n.13;
- c) costruzioni ed impianti industriali, artigianali, di trasporto nonché destinati al commercio all'ingrosso;
- d) impianti di risalita.

Il contributo viene calcolato a metro quadrato di superficie utile di calpestio ed è pertanto esclusa la superficie di tutti gli elementi verticali (murature interne e perimetrali, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne, scale esterne a servizio dei piani oltre al primo), delle soffitte non usufruibili, dei porticati e dei locali destinati a parcheggio di pertinenza.

3. Il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e al costo di costruzione per attività direzionali, commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, nonché per le attività dirette alla prestazione di servizi ed è calcolato a metro quadrato di superficie utile di calpestio, con le esclusioni di superficie di cui al comma 2.

4. Il contributo di concessione per i complessi ricettivi turistici all'aperto è commisurato alle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria ed è calcolato a metro quadrato di area occupata.

Per le strutture edilizie ricettive permanenti il contributo è commisurato anche al costo di costruzione, ed è calcolato a metro cubo vuoto per pieno, con le modalità di cui al comma 1.

(*) DEFINIZIONE DI SOTTOTETTO USUFRUIBILE

per sottotetto usufruibile si intende quello consistente in un volume con altezza media ponderale non inferiore a 2,20 m, su una superficie minima di mq. 35,00 per gli edifici ricadenti nel centro storico, e su una superficie minima di mq. 55,00 per tutti gli altri edifici. Tale volume dovrà essere ricavato in sottotetti con soffitto inclinato (minimo 35%).

ART. 6 CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO E VOLUMI ACQUISITI

1. Il cambio di destinazione d'uso comporta la corresponsione dell'eventuale differenza, calcolata in base alle tariffe in vigore al momento del rilascio del nuovo titolo autorizzativo, fra il contributo per la categoria precedente e l'attuale.

2. Non è ripetibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo in sede di rilascio della concessione per l'uso precedente.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si precisa che potrà essere considerato come volume interamente acquisito solo quel volume esistente, il cui recupero nella stessa destinazione d'uso originaria non comporti un aumento significativo della dotazione delle opere di urbanizzazione. Non potrà essere considerato preesistente quel volume che non corrisponde ad una situazione di fatto, in quanto crollato o demolito o che ha dismesso la sua originaria destinazione d'uso, bensì ad una ricostruzione storica effettuata attraverso atti e documenti.

ART. 6 bis (exART. 12) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

1. Qualora la concessione ad edificare sia rilasciata per la demolizione di volumi esistenti e contestuale realizzazione di una nuova costruzione sul medesimo lotto, il contributo di concessione è ridotto della somma corrispondente al contributo relativo al volume esistente da demolire, calcolato secondo le disposizioni del Regolamento stesso per la relativa categoria tipologico-funzionale purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il volume esistente da demolire non risulti dismesso rispetto alla sua originaria destinazione d'uso; si considera dismesso un edificio che presenta le caratteristiche di cui al precedente articolo 6 punto 3.
- b) la realizzazione della nuova costruzione sul medesimo lotto non richieda un aumento significativo della dotazione delle opere di urbanizzazione; si ha aumento ogni qualvolta la nuova costruzione incide in modo superiore rispetto alla situazione precedente sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, derivante dalla previsione di un maggior numero di unità abitative.

In tal caso, prima del rilascio della concessione, dovrà essere accertata da parte del Comune la cubatura esistente e la categoria di appartenenza.

2. Non è ripetibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo per l'edificazione della volumetria prevista in demolizione.

3. Non è prevista alcuna decurtazione del contributo se la ricostruzione non è immediatamente conseguente alla demolizione in modo tale da poter considerare entrambi gli interventi come parte di un intervento unitario.

ART. 7 PIANO DI LOTTIZZAZIONE

1. L'incidenza del contributo di concessione per le costruzioni previste da un piano di lottizzazione di iniziativa privata, ove la convenzione preveda l'assunzione da parte del proprietario dell'onere di realizzare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dell'eventuale cessione delle aree necessarie, è ridotto delle quote commisurate alle spese di urbanizzazione.

2. Il Consiglio comunale con la deliberazione di autorizzazione del piano di lottizzazione di iniziativa privata può determinare un aumento, fino ad un massimo del 30 per cento, dell'incidenza del contributo di concessione, in relazione alla natura dell'insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona, nonché allo stato delle opere di urbanizzazione.

3. Ai sensi dell'art. 54, comma 2, della legge, qualora il Comune intenda realizzare in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, gli oneri relativi possono essere sostituiti, in sede di convenzione, dal contributo per le opere di urbanizzazione, eventualmente aumentato fino ad un massimo del 30 per cento. In tal caso il contributo corrispondente è versato al Comune prima del rilascio della concessione edilizia, con le modalità stabilite dalla convenzione.

4. L'eventuale edificazione delle aree escluse dal piano di lottizzazione d'ufficio è subordinata alla redazione di un piano di lottizzazione integrativo ed al pagamento del contributo

per oneri di urbanizzazione in misura doppia rispetto alle tariffe in vigore al momento del rilascio delle relative concessioni edilizie.

ART. 8 ESENZIONE TOTALE

1. Ai sensi dell'art. 111 della legge, il contributo di concessione non è dovuto:

a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole:

- 1) opere da realizzare nelle zone agricole in funzione della coltivazione del fondo, con esclusione delle costruzioni e degli impianti di cui all'art. 109, comma 1, lettera a), destinati, anche solo parzialmente, alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli per conto terzi, nonché delle costruzioni ed impianti destinati agli allevamenti di cui all'art. 109, comma 1, lettera b);
- 2) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica, anche se ricadenti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola;
- 3) fabbricati ad uso residenziale da realizzare nelle zone agricole, nel limite di 400 metri cubi di costruzione e purchè costituiscano prima abitazione dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 24 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990 n. 28 (Istituto Agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)". L'esenzione è comunque subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 2;

b) per i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi 600 metri cubi di volume e a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente. L'esenzione è comunque subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 2;

c) per le modificazioni che non comportano aumento di volume o mutamento della destinazione d'uso e che sono necessarie per migliorare le condizioni igieniche, statiche o funzionali delle costruzioni esistenti.

Trattasi di modifiche che nell'ambito della destinazione d'uso originaria permettono di adeguare l'immobile alla normativa in materia igienico sanitaria, ovvero intervenire al fine di garantire il miglioramento delle strutture portanti principali quali ad esempio i pilastri, i collegamenti verticali ed orizzontali, ecc.;

d) per parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, **limitatamente alla superficie corrispondente al doppio dell'intero standard determinato dalla Giunta Provinciale, comprensiva degli spazi di manovra.**

I parcheggi devono essere collegati da un rapporto di funzionalità con gli immobili dei quali costituiscono pertinenza;

per i parcheggi di cui all'articolo 12 del presente Regolamento.

e) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche; per le opere pubbliche o di interesse generale, ivi comprese le strutture di carattere religioso destinate ad uso pubblico e gli interventi di edilizia abitativa pubblica, realizzate dagli enti istituzionalmente competenti; per le opere di urbanizzazione, eseguite in attuazione di strumenti urbanistici o concordate con il Comune.

Per le opere di carattere religioso non vi è alcuna differenza fra tipo di confessione, purchè l'opera presenti obiettivamente le caratteristiche di interesse generale. La funzione pastorale non si esaurisce nell'attività di celebrazione del culto, potendosi esprimere, infatti, anche attraverso iniziative collaterali quali iniziative ricreative e culturali;

- f) per le opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- g) per i nuovi impianti, lavori, opere ed installazioni relativi alle energie rinnovabili e alla conservazione ed al risparmio dell'energia.
In tale fattispecie sono compresi tutti gli interventi finalizzati ad incentivare la realizzazione di soluzioni che permettono un risparmio energetico quali ad esempio impianti di energia eolica, pompe di calore e centraline;
- h) per le pertinenze funzionali agli interventi di cui alla lettera E).
In questa categoria ricadono tutti i manufatti che hanno carattere accessorio rispetto all'opera principale e sono collegati ad essa da un vincolo durevole, al fine di accrescerne l'utilità;
- i) per i lavori oggetto di concessioni rinnovate per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, salva la corresponsione dell'eventuale maggiore onere in dipendenza dagli aggiornamenti nel frattempo intervenuti.

2. Al fine del riconoscimento dell'esenzione totale di cui agli interventi indicati al comma 1, lett. a) e lett. b), devono sussistere i seguenti requisiti:

- a) l'unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente;
- b) il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine lavori;
- c) il richiedente ed il suo coniuge, purchè non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale.

L'esenzione per la prima abitazione è subordinata alla stipulazione con il Comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso del predetto periodo, l'interessato decade dai benefici concessi ed il Comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il Comune provvede alla vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione.

3. Per le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato da chiunque abbia titolo al godimento del bene in base a provvedimento dei competenti organi dell'amministrazione, il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria.

ART. 9 ESENZIONE PARZIALE

1. Ai sensi dell'art. 111 della legge, sono parzialmente esenti dal contributo di concessione:

- a) le costruzioni che costituiscono la prima abitazione, qualificata non di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, limitatamente ai primi 400 metri cubi di volume. In tal caso il contributo viene calcolato in base alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria e, quindi, ridotto di un terzo.

Ai fini del riconoscimento dell'esenzione devono sussistere i seguenti requisiti:

- a) l'unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente;
- b) il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine lavori;
- c) il richiedente ed il suo coniuge, purchè non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale.

L'esenzione è comunque subordinata alla stipulazione con il Comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi

titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso del predetto periodo, l'interessato decade dai benefici concessi e il Comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il Comune provvede alla vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione;

- b) le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato, da chiunque abbia titolo al godimento del bene in virtù di un provvedimento amministrativo che lo legittimi, per le quali il contributo di concessione viene commisurato solo all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria e quindi ridotto di un terzo.

Il costo medio di costruzione al quale rapportare l'incidenza del contributo sarà quello della categoria di appartenenza della costruzione medesima.

ART. 10 DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI

1. I proventi delle concessioni edilizie introitati dai comuni ai sensi della presente legge sono iscritti nei rispettivi bilanci e sono destinati alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione di aree e di immobili per l'edilizia abitativa, nonché al finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

1 bis. Le somme introitate dai comuni ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 73 sono destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici.

ART. 11 RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE

1. Qualora non vengano realizzate, in tutto o in parte, le costruzioni per le quali sia stato versato il contributo di concessione, il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme, con l'esclusione degli interessi. Si applicano le seguenti modalità:

- a) qualora le opere non vengano realizzate parzialmente, il rimborso viene disposto solo dopo il rilascio della relativa variante alla concessione o autorizzazione edilizia;
- b) qualora le opere non vengano realizzate totalmente, il rimborso viene disposto trascorso un anno dal rilascio della concessione edilizia salvo che l'interessato non rinunci alla concessione prima del decorso del termine annuale.

Deve, altresì, ammettersi la restituzione del contributo nelle ipotesi di:

- a) decadenza della concessione per il sopravvenire di nuove previsioni urbanistiche;
- b) annullamento della concessione per vizi di legittimità, al quale segua, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure, la riduzione in pristino;
- c) imposizione di un contributo illegittimo o maggiore rispetto a quanto dovuto.

2. Nei casi predetti il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme ad esclusione degli interessi.

3. Non sono rimborsabili i costi delle opere realizzate dal concessionario e la parte di spesa addebitata al concessionario qualora la realizzazione delle opere sia stata assunta dal Comune. Restano salve diverse previsioni contenute nella convenzione stipulata col Comune. In caso di lottizzazione, l'eventuale rimborso delle somme pagate è determinato nella convenzione.

4. Non si dà luogo al rimborso per somme inferiori a Euro 51,65.

ART. 12
SOMMA SOSTITUTIVA DELLO STANDARD PARCHEGGI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPAZI DI PARCHEGGIO - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. art. 73, comma 1bis – deliberazione della Giunta provinciale n. 1241 dd. 16 giugno 2006.

CASI DI ESENZIONE DALL'OBBLIGO DEL RISPETTO DAGLI STANDARD DI PARCHEGGIO).

Il nuovo testo normativo esonera dal rispetto delle quantità minime di parcheggio gli **interventi nel centro storico, compresi gli ampliamenti di edifici esistenti**, purchè sia dimostrata - con specifica relazione da allegare alla richiesta del titolo abilitativo edilizio - l'effettiva impossibilità di reperire gli spazi necessari.

Restano **esclusi** dalla menzionata esenzione **le nuove costruzioni e gli edifici di cui ai punti 3c (attrezzature sportive e di concentrazione), 3d (attrezzature ospedaliere) e 3f (attrezzature assistenziali)** dell'allegata *"tabella delle funzioni"*, per i quali continuano a valere le precedenti disposizioni.

Restano esclusi dalla menzionata esenzione **gli interventi di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione urbanistica compresa quella per opere pubbliche, nonché gli interventi sui servizi pubblici di cui ai punti 3c (attrezzature sportive e di concentrazione), 3d (attrezzature ospedaliere) e 3f (attrezzature assistenziali)** dell'allegata *"tabella delle funzioni"*, per i quali continuano a valere le precedenti disposizioni.

PRINCIPIO DELLA MONETIZZAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DA CORRISPONDERE AL COMUNE .

Nelle ipotesi di esenzione sopra illustrate la realizzazione degli interventi ammessi è subordinata al pagamento al Comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti, per la cui determinazione si deve fare riferimento al costo di costruzione stabilito ai sensi dell'art. 108 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 per la categoria A1/2 – Edilizia residenziale, in cui sono comprese tutte le costruzioni destinate a scopo abitativo, purchè non qualificate di lusso (A3). Tale costo in quanto applicato anche alle pertinenze di edifici residenziali si è ritenuto applicabile anche ai fini della determinazione della somma da corrispondere al Comune ai sensi dell'art. 73, comma 1bis.

Il costo di costruzione predetto è aggiornato annualmente .

Per la quantificazione della somma complessiva da corrispondere al Comune, il valore del costo di costruzione per la categoria A1/2 – Edilizia residenziale, come aggiornato annualmente con la deliberazione di cui all'articolo 108 della L.P. n. 22 del 1991, deve essere applicato ad un volume standard teorico di parcheggio determinato, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni attuative dell'articolo 73, come segue:

- a) la superficie a parcheggio da prendere in considerazione per la determinazione del volume standard è pari alla superficie netta a ciò destinata, funzionalmente utilizzabile, aumentata del 30% quale superficie convenzionale destinata a spazi di accesso e di manovra, con un minimo di metri quadrati 12; per ciascun posto macchina si considera una superficie standard netta pari a metri quadrati 12;
- b) il volume standard è determinato moltiplicando la superficie di cui alla precedente lettera a) per un'altezza standard pari a metri 2,40;
- c) il volume così come determinato ai sensi della lettera b) è moltiplicato per il costo di costruzione vigente al momento del rilascio della concessione edilizia o della presentazione della denuncia di inizio di attività titolo, secondo quanto previsto dalle deliberazioni attuative dell'articolo 108 della L.P. n. 22 del 1991.

CASI DI ESENZIONE A TITOLO GRATUITO DALL'OBBLIGO DI RISPETTO DAGLI STANDARD DI PARCHEGGIO

Il nuovo testo normativo individua i casi in cui l'esenzione dall'obbligo di rispetto dagli standard di parcheggio è sempre gratuita.

Essi sono:

- a) **le opere pubbliche ed i servizi pubblici di quartiere (*ambulatori pubblici, uffici postali, servizi sociali, residenza pubblica*)**;
- b) **gli interventi di edilizia agevolata o convenzionata**;
- c) **gli interventi finalizzati alla realizzazione o ampliamento della prima abitazione** di cui all'articolo 111 della L.P. n. 22 del 1991, per l'intera volumetria dell'unità immobiliare, purché il richiedente sia in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo art. 111;
- d) **gli esercizi di cui all'articolo 24 della L.P. 8 maggio 2000, n. 4** (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento) concernente interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane (**multiservizi**).

08-2009